

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 331 del 19 marzo 2010 – modifica ed integrazione del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)" emanato con D.P.G.R. n 626/2003.**

PREMESSO che

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 è stato emanato il *"Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) (Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8) (con allegati)"* e che questo è stato , convalidato con Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 *"Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 21 ottobre 2003 n. 313 – convalida dei Regolamenti regionali"*, approvato con deliberazione del Consigli Regionale n.309/2 del 16 febbraio 2005;
- l'articolo. 9 (Procedure per l'ammissione negli A.T.C.) del Regolamento citato al comma 4, stabilisce i criteri di priorità per le iscrizioni con residenza venatoria dei cacciatori agli ATC, tra cui, alla lettera "f)" è indicato *"in base alla data e l'ora di presentazione dell'istanza."*;
- il medesimo articolo al comma 7, stabilisce i criteri di priorità per le iscrizioni senza residenza venatoria dei cacciatori agli ATC, tra cui, alla lettera "g)" è indicato *"in base alla data di presentazione della domanda."*;
- il regolamento in parola consente l'iscrizione agli A.T.C. per l'intera stagione di caccia, ma non per attività venatorie quotidiane;

PRESO ATTO della deliberazione n° 3791 del 22/12/2003, integrata con deliberazione n.1542 del 6 agosto 2004, e n. 835 del 23.06.06, con cui la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato l'iniziativa di informatizzazione di alcune attività in materia di attività venatoria ed in particolare la gestione delle istanze di iscrizione dei cacciatori agli ATC e la gestione delle giornate in regime di reciprocità, nonché di attivare di un sito "WEB" ospitato su computer presso il CRED ovvero presso un "provider" di indiscussa affidabilità, per il funzionamento del citato sistema;

CONSIDERATO che la celerità di invio consentita dalla procedura via WEB per la presentazione delle istanze di iscrizione risulta penalizzante per le altre modalità possibili: a mano, via servizio postale, ovvero servizi di recapito autorizzati;

CONSIDERATO, inoltre, che la possibilità di riservare una limitata quota di iscrizioni quotidiane agli A.T.C., peraltro attivata anche da altre Regioni confinanti, consentirebbe un più efficace impulso alle attività economiche indotte dall'esercizio venatorio, senza peraltro influire negativamente sulla consistenza faunistica in quanto la quota riservata sarebbe sottratta alla disponibilità di cacciatori che esercitano per l'intera annata venatoria;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla soluzione di dette criticità mediante la sostituzione dei criteri di priorità temporali riportati in premessa con il criterio della maggiore anzianità anagrafica del richiedente;

RITENUTO inoltre di dover provvedere ad integrare il Regolamento in parola riservando una quota della disponibilità complessiva di posti degli A.T.C. per iscrizioni quotidiane;

PRESO ATTO delle prescrizioni dettagliate dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale della Campania con nota n. 1152/UDCP/GAB/UL in merito allo schema di deliberazione appositamente inviato per il prescritto parere, puntualmente recepite e riportate nel presente provvedimento;

VISTI l'articolo 51, comma 2, e l'articolo 56, comma 1 e 2, dello Statuto della Regione;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare il Regolamento "Modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003, convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante *"Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)"* di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca a fornire le opportune disposizioni per l'applicazione del regolamento;
3. di trasmettere al Consiglio Regionale la presente Deliberazione, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56, comma 2 dello Statuto della Regione Campania, dell'allegato Regolamento recante *"Modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003, convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)"*;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Regolamento

Modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003, convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)

Art. 1

1. All’articolo 9 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003, convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a. al comma 4 la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
“f) in base all’anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l’iscrizione.”;
 - b. al comma 4 la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera:
“g) in base all’anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l’iscrizione.”;
 - c. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:
“17. In ogni A.T.C. va riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere; la quota di partecipazione economica per l’ammissione sarà stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera d) della L. R. 10 aprile 1996 n. 8.”;

Art. 2

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.